

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 luglio 2021, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 77 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 gennaio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 gennaio 2022, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, di seguito PFVR, che viene oggi presentato al Consiglio regionale, è il punto di approdo di un complesso ed articolato percorso istruttorio e normativo, svolto dapprima dalla Giunta regionale, cui compete la presentazione della proposta di Piano, ed a seguire nella sede della competente Commissione consiliare: un percorso, peraltro, che è stato intersecato, come previsto secondo normativa, anche di derivazione comunitaria, dagli adempimenti funzionali alla valutazione ambientale strategica dello strumento di piano e alla valutazione di incidenza con riferimento ai siti della Rete Natura 2000.

Come noto, con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto «Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L.R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)», si è dato formale riavvio al percorso operativo finalizzato alla predisposizione del nuovo PFVR, disponendo, tra l'altro, di individuare gli Obiettivi Prioritari (OP) della proposta di PFVR, che costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il quadro generale e di dettaglio all'interno del quale strutturare la redazione della proposta di PFVR e che pertanto, a Piano approvato, vengono anche a costituire i principi informativi della nuova pianificazione.

Contestualmente è stato avviato un articolato percorso procedurale che, fin da subito, ha messo in evidenza la necessità di implementare, integrare e coordinare i temi ed i vincoli della pianificazione faunistico venatoria con gli aspetti connessi alla individuazione ed alla progressiva messa a regime della nuova governance della materia nel riordino tra il livello amministrativo, pianificatorio e gestionale, in precedenza in capo a province e Città metropolitana, e il livello regionale, con il fine di portare a regime e regia unificata e coordinata tutti i processi e procedimenti di riferimento, in attuazione di quanto prevede l'Obiettivo Prioritario 11 adottato con la predetta DGR n. 46/2018.

In tal senso ed in riferimento ai profili di carattere normativo, il lavoro si è fondato sul riordino del quadro normativo delle competenze e responsabilità a livello provinciale e regionale e ha trovato, sotto tale aspetto, la sua definizione con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25», con cui è stato completato il primo tassello - di carattere normativo - ovvero la riallocazione, all'interno dell'articolato della L.R. n. 50/1993, delle specifiche attribuzioni del sistema Regione - Province/Città metropolitana, ivi compreso il riconoscimento della specificità della Provincia di Belluno, a cui sono seguite le DDGR n. 1079/2019 e n. 1080/2019 con cui si è data attuazione, rispettivamente, al riordino ed alla attribuzione delle competenze amministrative, pianificatorie e gestionali ed al riordino della funzione di vigilanza e controllo in materia ittica e faunistico-venatoria.

A seguire, con DGR n. 1943 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto «DGR n. 791 del 31 marzo 2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)», si è disposto, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 4 - adozione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009:

- di adottare gli elaborati costituenti la proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2014), ovvero le proposte di Relazione al Piano Faunistico-Venatorio 2019-2014, di Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio 2019-2024 (che comprende anche lo schema di Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini) e quelle relative alla Cartografia del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, nonché lo Studio di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale;
- di avviare, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 5 - consultazione e partecipazione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, le attività di consultazione sulla proposta di Piano Faunistico/Venatorio 2019-2024.

I predetti documenti, in attuazione di quanto prevede la Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, sono stati quindi resi disponibili in modalità digitale all'interno di una apposita sezione del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ed in formato cartaceo presso la Direzione procedente, la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV oltre che presso gli Uffici Caccia allocati presso le province e la Città metropolitana di Venezia, per la durata di giorni 60 (sessanta) a decorrere dall'8 febbraio 2019, dando contestuale avviso pubblico dell'avvenuto deposito e così assumendo le iniziative volte a favorire e promuovere la consultazione pubblica.

Entro il termine del 13 maggio 2019 sono state complessivamente n. 108 le osservazioni utilmente depositate presso la medesima Struttura regionale: per queste l'articolazione e lo sviluppo in sub-osservazioni si concretizza con una consistenza effettiva complessiva finale di n. 236 (duecentotrentasei) osservazioni puntuali.

In ordine a quanto prevede la medesima Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, la predetta Struttura ha provveduto ad estrapolare, dal novero complessivo delle 236 osservazioni e subosservazioni depositate, quelle aventi carattere ambientale. Si è trattato complessivamente di n. 73 (settantatré) osservazioni puntuali; a queste si vanno ad aggiungere n. 3 (tre) osservazioni proposte dalla predetta Struttura regionale procedente in riferimento - ed in riscontro - ad altrettante tematiche prioritarie aventi particolare rilievo ai fini della VAS cui è sottoposto il PFVR; queste ultime fanno riferimento ad un ulteriore supplemento di verifica ed analisi dei contenuti dei Piani faunistico venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia (PFVP), al fine di implementare, ove valutato necessario e/o opportuno, eventuali adeguamenti introdotti successivamente alla fase di coordinamento degli stessi PFVP nella precedente proposta di PFVR (ovvero di quella oggetto di adozione con DGR/CR n. 133/2014), uno specifico approfondimento in ordine alla coerenza della delimitazione del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) rispetto ad alcuni interventi infrastrutturali che hanno riguardato di recente il territorio veneto e, infine, le tematiche connesse al predetto OP n. 11, ovvero alla definizione di un modello organizzativo, ripartito tra un livello periferico ed un livello centrale, capace di garantire l'efficace ed efficiente realizzazione di compiti di gestione, di vigilanza e di erogazione di servizi all'utenza anche in ordine ad un ulteriore onere operativo, ovvero l'efficace attuazione delle previsioni pianificatorie - secondo uno stringente cronoprogramma connesso alla fase di impianto e prima attuazione di un PFVR - a partire dalla definitiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Con DGR n. 1135 del 30 luglio 2019 «Proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (DGR n. 1943 del 21.12.2018). Osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Approvazione delle modalità di recepimento ai fini dell'acquisizione del Parere Motivato da parte della Commissione Regionale VAS, ai sensi della DGR n. 791/2009.» si è provveduto ad adottare gli esiti del riscontro puntuale a ciascuna delle osservazioni presentate, suddivise tra quelle aventi rilevanza ambientale (raccolte nell'Allegato A) e quelle prive di connotazioni di carattere ambientale (Allegato B). Parallelamente, si è dato un primo riscontro alla Commissione VAS, su quanto rappresentato rispetto alla proposta di PFVR da parte delle autorità competenti in materia ambientale interessate e coinvolte dalla procedura VAS.

In esito ad una specifica richiesta della Commissione VAS, peraltro richiamata e sottolineata sia in alcuni interventi delle autorità competenti in materia ambientale che nell'ambito di numerose osservazioni, la Struttura procedente ha intensificato l'attività connessa al consolidamento, sviluppo ed ulteriore efficientamento della nuova governance regionale, ripartita tra un livello centrale ed un livello territoriale, in quanto specifico target sia del predetto OP n. 11 che della necessità di assicurare efficiente continuità alla gestione, sia centrale che periferica, della funzione in parola.

E ciò in riferimento ad un oggettivo spartiacque - temporalmente individuato al 1° ottobre 2019 - tra la precedente gestione regionale ma con delega in regime transitorio ancora in capo a province e Città metropolitana e l'attuale e definitivo regime del tutto in capo all'Amministrazione regionale.

In esito a tale complesso ed articolato percorso ed al puntuale riscontro di quanto richiesto e rappresentato in sede di Commissione VAS, è stato acquisito il Parere Motivato n. 152 del 1° luglio 2021 da parte della Commissione Regionale VAS, che consente di poter portare ad adozione definitiva la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2021-2026 (PFVR 2021-2026).

In particolare corre l'obbligo di evidenziare alcuni punti, che si ritengono qualificanti, del parere reso dalla Commissione VAS e della relazione di istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza, che ne costituisce parte integrante.

Ci si intende riferire, in particolare:

- a) per quanto concerne il parere della Commissione VAS, non alla mera, per quanto rilevante, espressione di un articolato e motivato parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale, ma alla definizione di una serie di prescrizioni afferenti i documenti di Piano, cui ottemperare in parte "Prima della attuazione del Piano", peraltro già implementati nel testo recante la proposta di PFVR ed in parte "In sede di attuazione del Piano", ovvero in sede di sua implementazione nel percorso attuativo della pianificazione; ne consegue la natura del PFVR quale "fattispecie a formazione progressiva" che si articola in una pluralità di atti legislativi ed atti amministrativi, prodromici ed attuativi, e ciò rileva anche ai fini della valutazione del rispetto di disposizioni e di vincoli posti dalla legislazione statale e regionale di recepimento ed attuazione;
- b) per quanto concerne il riconoscimento di "conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla Rete Natura 2000" e l'"esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il Piano faunistico venatorio regionale",

rilevano, altresì, le diverse prescrizioni e raccomandazioni rese, che costituiscono, come da parere della Commissione VAS, prescrizioni cui ottemperare “in sede di attuazione del Piano”;

e quanto sopra, si ritiene, concorre a delineare un quadro di garanzia, armonica e nel contempo dinamica, di contemperamento nel sistema della pianificazione faunistico dei diversi interessi e valori investiti: naturalistico-ambientali, agricoli, venatori.

Venendo all'iter istruttorio dei lavori di Commissione, si richiamano a seguire i momenti e i contenuti maggiormente significativi e caratterizzanti la nuova pianificazione.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 luglio 2021 assumendo il n. 77 tra i progetti di legge depositati nel corso della XI legislatura.

Attesi i tempi istituzionali e tecnici funzionali ad una compiuta istruttoria, comprensiva delle fasi di acquisizione delle osservazioni delle associazioni a vario titolo rappresentative del mondo venatorio, ambientale ed agricolo, nonché dei soggetti, anche istituzionali, ed a vario titolo portatori di competenze e funzioni nonché di interessi qualificati in materia, è stato, successivamente presentato un progetto di legge, che ha preso il n. 79, approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 3 agosto 2021, n. 23, per una ulteriore proroga del piano faunistico vigente al fine di garantire il compiuto espletamento dell'iter di esame istruttorio da parte della Commissione e nel contempo un integrale ed efficace svolgimento della prossima stagione venatoria 2021/2022 sino alla conclusione della stessa.

Nella seduta del 7 luglio 2021 della Terza Commissione il pdl è stato illustrato.

Nelle sedute del 16 e 19 luglio 2021 si sono tenute le consultazioni di 29 soggetti interessati dei settori della caccia (10 soggetti), della agricoltura (5 soggetti) e dell'ambiente (10 soggetti) nonché altri soggetti istituzionali e privati comunque coinvolti dalle disposizioni del piano e sono state successivamente raccolte tutte le osservazioni pervenute alla Commissione in ordine al piano in esame. Trattasi di 21 documenti, articolati in 7 di associazioni e soggetti del mondo venatorio, 4 del mondo agricolo, 6 del mondo ambientale, 3 di enti locali, e di una petizione firmata da un gruppo di cittadini. I documenti raccolti sono stati compendati in report di sintesi e messi a disposizione dei componenti della Commissione.

In sede di istruttoria in Commissione, anche sulla scorta del contributo delle osservazioni pervenute, nelle sedute del 9 e del 20 dicembre sono state apportate alcune modifiche al testo presentato, tra cui anche modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Il progetto di legge, nel testo così modificato, si articola e si struttura in tre capi e tredici articoli.

In particolare si sottopone al Consiglio regionale (Capo I) la proposta di approvazione del PFVR (articolo 1) e con validità quinquennale (articolo 2), affidando alla Giunta regionale la competenza ad apportare, nel periodo di validità del Piano, eventuali modifiche al PFVR che non incidano sui criteri informativi dello stesso, nonché la responsabilità di curare, con cadenza annuale, l'aggiornamento dei dati del report analitico e della tabella di sintesi di cui all'Allegato C, nonché delle relative cartografie: e cioè a garanzia del puntuale aggiornamento, anche cartografico, dei documenti costituenti parte integrante della pianificazione faunistico venatoria del territorio e della evidenza oggettiva della individuazione del territorio agro-silvo-pastorale e del costante rispetto della percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (articolo 3).

Il Capo II (articoli da 4 a 9) introduce le già richiamate modifiche della legge regionale n. 50 del 1993, vuoi conseguenti alle esperienze applicative del periodo di pianificazione in corso o funzionali alla attuazione del nuovo piano, vuoi finalizzate a compendare nell'articolato della legge regionale di settore scelte istituzionali operate con leggi di riordino succedutesi in materia (quali in particolare il riconoscimento di specifiche competenze alla Provincia di Belluno e, d'intesa con la Giunta regionale, la loro valorizzazione, nell'ambito e nei limiti del rispetto di esigenze di carattere unitario, riferite all'insieme della Zona faunistica delle Alpi), vuoi orientate ad introdurre, a regime, nella legislazione di settore, scelte operate a valere per la pianificazione 2022- 2027.

Completano l'articolato (Capo III) una disposizione transitoria (articolo 10) volta ad assicurare forme di continuità nell'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, nelle more della nomina ed insediamento dei nuovi organi di gestione, nonché norme tecniche recanti la abrogazione, ad efficacia differita nel tempo, della vigente pianificazione (articolo 11), la clausola di neutralità finanziaria (articolo 12) e la necessaria disposizione di immediata entrata in vigore del nuovo PFVR (articolo 13), al fine di determinare le condizioni volte ad assicurare la necessaria continuità dello strumento di pianificazione faunistico venatoria del territorio.

Con particolare riferimento ai documenti costituenti il PFVR, allegati di cui all'articolo 1 di approvazione del PFVR medesimo, si evidenzia che, in conformità al dettato del quadro normativo statale e regionale vigente, gli stessi risultano costituiti da:

- a) Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori Alpini (Allegato A); in sede di istruttoria sono state apportate alcune modifiche, anche recependo contributi emersi in sede di audizioni e fatti propri dai componenti della Commissione, per aggiornare e riallineare le relative disposizioni alle sopravvenute esigenze gestionali ed alle esigenze della nuova pianificazione, anche in chiave di semplificazione degli adempimenti amministrativi (vedi disciplina dell' articolo 6 del Regolamento di attuazione in ordine al termine del procedimento e alla documentazione richiesta, per la richiesta di individuazione di fondi sottratti all'esercizio dell'attività venatoria), alla evoluzione normativa in materia, ed alla riorganizzazione delle funzioni come ridistribuita in capo ai soggetti istituzionali coinvolti con i citati provvedimenti legislativi; si segnalano, in particolare, con riferimento agli Statuti tipo, la definizione di limiti di mandato e la definizione di una serie di cause di inconfiribilità degli incarichi, rapportate alle cause di inconfiribilità per le cariche elettive ed integrate con le condanne definitive per reati venatori (con il limite della sospensione condizionale della pena e fatti salvi gli effetti della riabilitazione);
- b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori Alpini (Allegato B); si fa presente che tale allegato risulta diverso rispetto all'allegato B del testo depositato, risolvendosi in un'unica mappa regionale, essendosi ritenuto, in corso di istruttoria, necessario fornire una evidenza oggettiva, anche sotto il profilo cartografico e non solo descrittivo nella relazione al PFVR, della conterminazione

delle diverse aree interessate dalla pianificazione (Zona faunistica delle Alpi, territorio vallivo-lagunare, restante territorio agro-silvo-pastorale) e della individuazione dei diversi istituti di gestione (ATC e CA);

- c) relazione al Piano faunistico venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C); quanto sopra al fine di fornire evidenza oggettiva del rispetto, fin dalla data di decorrenza di validità della nuova pianificazione, e non solo dall'avvio della stagione venatoria, della percentuale di territorio destinato a protezione della fauna selvatica: percentuale a cui concorrono vuoi istituti di tutela già presenti sul territorio (ci si intende riferire a parchi, riserve e foreste, ma anche all'istituto dei fondi chiusi), vuoi per istituti di tutela da individuare, così come sono stati in effetti individuati, a valere per la nuova pianificazione (ci si intende riferire ad oasi e zone di ripopolamento di cattura, cui devono aggiungersi eventuali valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna).

In particolare, l'allegato si articola in:

- un'Appendice 1, con un report analitico recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica;
- due volumi (uno per le Zone di Ripopolamento e Cattura e uno per le OASI) contenenti le cartografie di ciascuna OASI e ZRC (corredate di cartografie a livello provinciale) con indicazione delle relative dimensioni in ettari (distinta tra TASP e NO TASP);
- un terzo volume con cartografie su base provinciale degli altri istituti protetti (parchi, riserve, foreste, valichi).

L'Allegato C consta poi di una articolata Relazione al Piano faunistico venatorio regionale, strutturata in una pluralità di paragrafi, nei quali, oltre a dare conto dei principi e criteri informativi della pianificazione proposta, si rappresentano i percorsi giuridici e tecnici, corredati dai dati disponibili, che hanno condotto alle scelte di pianificazione come rappresentate nelle cartografie e riepiloghi allegati alla relazione medesima, e si integrano i contenuti del PFVR con i contenuti pianificatori previsti dalla normativa regionale, oltre a dare conto, anche in forma ricognitiva, delle scelte operate sui temi afferenti la gestione faunistico-venatoria, fino alla analitica indicazione delle misure gestionali previste per i siti della Rete Natura 2000, che ai sensi della relazione di istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) costituiscono misure da porre in atto "in sede di attuazione del Piano", secondo quanto prescritto dalla stessa Commissione regionale VAS con proprio parere n. 155 del 1° luglio 2021;

d) rapporto ambientale (Allegato D);

e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);

f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);

g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).

In data 6 settembre 2021 è stato acquisito il parere del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 12 gennaio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 77 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier); Bet - con delega Gerolimetto - Bisaglia, Centenaro, Giacomini (Zaia Presidente); Formaggio, Razzolini (Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni); Bozza (Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto); Barbisan (Misto).

Si sono astenuti i Consiglieri: Montanariello, Zottis (Partito Democratico Veneto) e Lorenzoni (Misto).

Ha espresso voto contrario la Consigliera Guarda (Europa Verde).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la bellezza di definire, discutere e approvare un piano faunistico, come previsto dalla legge 157 del 1992 e dalla legge regionale 50 del 1993, consiste in quello che, alla fin fine, è un grande privilegio: conoscere le caratteristiche, l'evoluzione e le straordinarietà dell'habitat e delle creature che hanno abitato e abitano il proprio territorio, per capirne l'utilità, la storia, la diffusione e le minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza, dal clima alle emergenze ambientali che modificano l'habitat, dalle specie di fauna o flora esotiche all'intervento e alle cattive abitudini dell'uomo.

Questo è ciò che abbiamo l'onore di apprezzare discutendo e votando il Piano faunistico venatorio, che porta con sé una grande innovazione: rende infatti la garanzia di tutto questo patrimonio, una missione non solo riservata ai tecnici, ma a tutti i cittadini ed ai politici, chiamati a lavorare per tutelare e far esprimere il meglio del territorio che governano.

La missione di questo piano è definita per legge: è la conservazione e aumento di mammiferi e uccelli che vivono naturalmente nel territorio, il lavoro per la conservazione del loro habitat e la gestione delle specie alloctone e dannose, fino ad arrivare alla regolamentazione dell'attività venatoria, adeguata alle esigenze di tipo ecologico e biologico.

Il problema di fondo del piano proposto da questa Giunta, rilevato fin dal principio nella discussione in commissione, è che rifiuta completamente la sua funzione faunistica, per sbilanciarsi completamente verso ciò che è un'evidente priorità politica di questa maggioranza: dedicarsi alle associazioni venatorie. Ciò è dimostrato dal fatto che in tema di analisi dello stato conservativo, di azioni per la difesa della fauna e ricostituzione habitat non si dedica altro che un capitolo della relazione, con l'elencazione di importanti azioni per aree umide, ricostituzione barriere verdi e interventi, specie nelle zone agricole, ma tutte facoltative e ispirate solo

dalla buona volontà di chi, volontario, agricoltore o istituzione, comprende l'urgenza di conservare un patrimonio che in primis è minacciato dalla presenza antropica e dalle sue cattive abitudini, edificatorie, d'inquinamento, di importazione di specie non autoctone, di disturbo naturale il tutto per una graduale ma costante perdita di conoscenza e sensibilità rispetto al proprio territorio e alle sue caratteristiche ambientali, aspetti che le generazioni passate avevano ben presenti, riconoscendone la valenza e l'utilità per la propria sopravvivenza, determinata dalla sopravvivenza dell'ambiente in cui si vive.

Un piano che è giunto a noi, in commissione, in palese violazione della legge che lo regola in riferimento alla tutela fauna: il non rispetto della quota minima di territorio servito da istituti di protezione della fauna (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura); un piano che pervenuto all'istruttoria privo di interventi di reale semplificazione (alla faccia della tanto decantata sburocratizzazione promessa dal Presidente Zaia) delle procedure per richiedere l'esclusione dei propri terreni da quelli ove è consentito cacciare; badate bene, non è semplicemente l'effetto di banale svista, di una sottovalutazione di un aspetto ritenuto secondario: è un messaggio politico chiaro che non onora questa politica. Garantire la superficie ai cacciatori è priorità che supera il diritto di tutelare la proprietà privata o il dovere politico ed istituzionale di tutelare anche chi non vota, ossia la fauna. Eppure, per espressa disposizione di legge (art. 12, comma 1, della Legge n. 157 del 1992) la caccia, l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge. Invece, in Veneto, abbiamo invertito il tutto: è un diritto assoluto dei cacciatori di poter cacciare, è un mero interesse dei cittadini sottrarre il proprio fondo alla caccia.

Ed è un aspetto, questo, che dovrebbe essere prioritario nella nostra azione politica. Perché nostro dovere è tutelare il territorio che abitiamo da abusi e perdita di biodiversità, conservandone la storica tipicità ambientale. E' compito della politica proteggere un bene, quello dell'ambiente, portante, trasversale e dall'elevato peso come determinante della salute. Per poter sorreggere tutto questo, fauna e flora non possono essere considerate secondarie alle esigenze ricreative o economiche dell'uomo. Noi dobbiamo modificare le nostre abitudini. Questa è la NOSTRA evoluzione.

Per questo, apprezzando vi siano state diverse correzioni aperte alle nostre osservazioni durante i 6 mesi intercorsi fra l'odierna discussione e la prima presentazione in commissione terza, a luglio dello scorso anno, questo piano ci risulta ancora ben distante dalle sue funzioni, drammaticamente carente nella sua parte faunistica, decisamente poco coraggioso nella sua parte venatoria: tutto ciò ci ha ispirati a una manovra emendativa che nulla ha di ostruzionistico, se la si osserva con occhi imparziali e attenti a riportare equilibrio negli obiettivi di questo piano. Che deve essere, ricordo, anzitutto FAUNISTICO. Non solo venatorio.

E deve esserlo specialmente oggi, in un'epoca in cui cresce la coscienza sociale rispetto ai rischi che minacciano la fauna, sovrapposta a causa dell'emergenza climatica, della presenza antropica sempre più invadente, dell'aumento delle temperature, delle contaminazioni che l'uomo ha causato danneggiando spesso in via definitiva interi habitat...e in un'epoca in cui è conclamata l'incidenza di denunce di reati compiuti a danno della fauna e a danno dei cittadini, esasperati in sempre più numerose parti del Veneto da una pratica esercitata troppo spesso, purtroppo, più con sprezzante sicurezza che con rispetto per il territorio battuto.

Per queste motivazioni ci saremmo aspettati maggior determinazione della Regione per difendere chi realmente rispetta la legge da chi non lo fa, un aspetto che viene affrontato solo per quanto riguarda le cariche elettive, senza realmente introdurre un'azione decisa per valorizzare chi difende gli habitat, penalizzando duramente chi viola le norme venatorie o addirittura penali, soggetti che non dovrebbero più imbracciare un fucile.

Per queste motivazioni, abbiamo presentato una manovra emendativa che si suddivide in 2 parti.

La prima per intervenire con più decisione nell'obbligatorio lavoro per la garanzia della fauna selvatica e dei loro habitat, che rendono così attrattivo e bello il nostro Veneto; l'altra per un ulteriore perfezionamento del regolamento e degli statuti, in modo tale da accompagnare il mondo venatorio a correggere gli errori che fino ad oggi hanno portato ad un incremento costante di denunce e danni ambientali e sociali.

In via di sintesi, riservandomi in sede di presentazione di ciascun emendamento una illustrazione più compiuta, faccio in questo contesto una prima rapido accenno a quanto oggetto della manovra correttiva:

- Introduzione in relazione di uno specifico capitolo dedicato alle buone pratiche a prevenzione e correzione del disturbo antropico;
- Eliminazione della "girata" quale tecnica di controllo della presenza del cinghiale: il cinghiale è stato introdotto proprio per foraggiare l'attività venatoria, ad oggi la sua riproduzione è completamente fuori controllo ed il fatto che, tuttavia, si continui a pensare alla gestione del cinghiale con il solo supporto del mondo venatorio, responsabile della sua proliferazione, è quanto-meno una grossa contraddizione politica, ingiustificata. Certo che poi, se nel piano si propone la girata come strategia da utilizzare, mi tocca intervenire con determinazione dato che è la pratica meno indicata in termini di sicurezza anzitutto, considerato che si svolge in territori costantemente frequentati da appassionati, trekker, sportivi, cittadini che amano il territorio agrario, boschivo e pastorale del veneto, lo apprezzano e vivono in ogni momento della settimana e del giorno. Colli berici, euganei, la fascia pedemontana, i boschi delle nostre prealpi sono tutte aree frequentatissime e un proiettile con gittata di centinaia di metri potrebbe avere conseguenze letali intollerabili, tanto più che, spesso, è impossibile evitare aree abitate. Senza contare che, la struttura di un branco di cinghiali, vede la femmina più anziana, l'unica che si riproduce, essere la prima del branco ad attaccare e quindi il rischio di abatterla è altissimo, provocando conseguenze gravissime nell'equilibrio del branco e, quindi, la fertilità e riproduzione di tutte le femmine, aumentando considerevolmente il numero di nuovi nati.
- Controllo delle specie esotiche invasive: un aspetto solo accennato, nel capitolo dedicato, e che in realtà ritengo debba essere approfondito con estrema attenzione. Il problema alloctoni non si limita al caso nutria, ma esistono diversi animali che, per irresponsabilità di allevatori, appassionati o detentori, vengono abbandonati in natura. Esempi se ne possono fare eccome: gamberi rilasciati da appassionati di pesca, testuggini o pesci, anfibi o rettili detenuti da appassionati e spesso lasciati in natura creando pian piano danni anche incommensurabili a fauna e flora locali. Per questo la regione deve essere parte attiva e adottare piani regionali per ciascuna specie inserita nell'elenco del regolamento europeo 1143/2014 se presente sul territorio regionale. L'azione tempestiva appena una specie invasiva inizia ad insediarsi è determinante nella riuscita del piano di eradicazione. Attualmente

sono presenti piani che non porteranno mai all'eradicazione della specie in oggetto in quanto ormai già troppo radicata nel territorio; in questi casi come suggerisce ISPRA si dovrebbe parlare di contenimento. Per poter puntare all'eradicazione bisogna agire su quelle specie invasive che stanno iniziando la loro espansione. Essendo tuttavia agli inizi dell'espansione non creano problemi visibili, vengono sottovalutate e il problema rimandato. Ma ciò determina l'assoluta inefficacia di un eventuale piano realizzato quando la specie è già espansa. Continueremo, dunque, a proporre alternative valide all'abbattimento come per esempio la sterilizzazione, il controllo fertilità, il contenimento in strutture adatte con impossibilità di riproduzione e anche il prelievo da parte di privati e la detenzione degli esemplari prelevati nelle medesime condizioni delle strutture di contenimento. Quest'ultimo punto è molto delicato in quanto entra in contrasto con il D. Lgs n 230/2017 che prevede il divieto assoluto di detenzione a privati per le specie alloctone invasive, ma proprio per questo serve un intervento capace di risolvere il nodo in cui, spesso, si trovano amministrazioni comunali, forze dell'ordine e cittadini, prevedendo la definizione di luoghi ad hoc, autorizzati, gestiti da associazioni competenti capaci di diventare punti di riferimento chiari, evitando di lasciare il cittadino in balia di un vuoto organizzativo facilmente risolvibile;

- L'inserimento di nuove aree da istituire a titolo di oasi di protezione o zona di ripopolamento e cattura, ovvero l'ampliamento di quelle già esistenti;
- Estensione ai soci degli ambiti di caccia della verifica, attualmente proposta solo per i membri del comitato direttivo, circa l'assenza di condanne derivanti dai reati di cui all'art. 30 della legge 157 in materia di protezione fauna omeoterma e prelievo venatorio, nonché l'assenza di condizioni quale quelle previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 31 dicembre 2012, n. 235;
- L'obbligatorietà, per ogni ambito e comprensorio, di definire le misure disciplinari per chi viola la normativa venatoria, i regolamenti e gli statuti. Un aspetto introdotto con le modifiche apportate in commissione dalla maggioranza e che riteniamo di grande importanza, tanto è vero che in quella sede abbiamo ottenuto almeno il passaggio consiliare per la definizione delle linee guida, ma che rimanendo al momento solo facoltative, rischiano d'essere un (sicuramente bello e ammirevole) esercizio di forma, che lascia solo al senso di responsabilità dei rappresentanti degli ATC e dei Comprensori Alpini il coraggio di percorrere questa strada, che invece sarebbe profondamente utile al nostro comune intento di contrasto al bracconaggio e alla violazione delle regole;
- Prioritario per noi continua ad essere il tema di semplificare il diritto di richiedere l'esclusione dei terreni da attività venatoria: apprezziamo la cancellazione, avvenuta in sede di discussione in commissione, dell'obbligo di una relazione tecnica certificata, ma sostituirla con una cartina in formato shapefile, un formato di archiviazione dati vettoriali, appesantisce e aggrava notevolmente il procedimento di una richiesta che è diritto per i proprietari dei terreni. Sia chiaro: è ovviamente necessaria la condivisione dei dati delle parcelle interessate dalla richiesta, la descrizione delle motivazioni in riferimento a quanto previsto dalla legge nazionale, ma un formato tecnico così non è realizzabile senza una consulenza, specie per i cittadini meno giovani e con meno confidenza con strumenti tecnologici, seppure in open source. Inoltre, proprio perché l'ultima occasione in cui vi è stata la possibilità di richiedere l'esclusione è stata nel 2007, a distanza di quasi 15 anni, non possiamo che ricordare che se per ben 10 anni è stato impedito ai proprietari di terreni di esercitare un proprio diritto, la responsabilità è politica e recente: per questo pur apprezzando l'aumento del termine per la presentazione della domanda approvato in commissione, consentirla per 3 mesi al posto che 2 mi sembra il minimo considerato che, anche se non ci si tiene politicamente, qualche giorno in più sia totalmente giustificato, almeno per cortesia e rispetto istituzionale per cittadini fino ad oggi lasciati in un eterno limbo e spesso in balia di situazioni al limite della sopportazione, in termini di pressione venatoria;
- Così come, poi, è inopportuna la riduzione al massimo dell'1% della superficie agrosilvopastorale di cui è possibile l'esclusione dall'attività venatoria: se vi sono richieste per terreni che rientrano nel diritto di esclusione come previsto per legge nazionale, non può esservi alcun limite. Perché il diritto sulla proprietà privata non può essere superato, in termini giuridici, dalla difesa di quello che non è un diritto quanto solo un interesse legittimo, ossia la caccia. Mi rendo conto che questo può creare disagio in alcuni appassionati, ma la realtà è questa: questa regione non può, con questo piano, trattare la caccia come un diritto da difendere politicamente e istituzionalmente, perché non lo è. PRIMA, viene il dovere di garantire la sicurezza, di tutela della proprietà privata e la difesa del diritto della fauna ad essere protetta, principio ispiratore della 157;
- La trasparenza dei dati dei censimenti, trasparenza che si ottiene attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto, in formato aperto e in forma analitica e aggregata, entro il mese di dicembre di ogni anno, dandone comunicazione alla commissione competente, assieme ai dati relativi ai capi abbattuti e segnati nel tesserino e quelli braccati;
- L'esclusione della possibilità di ammissione nell'ambito perché residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto o almeno un principio di priorità che non avvantaggi il nomadismo da un'area all'altra.
- L'aumento a 1.000 metri delle zone buffer;
- L'obbligo di Atc e Comprensori Alpini di investire il cinquanta per cento delle risorse disponibili nella ricostruzione dell'habitat e reintroduzione di specie autoctone anche non di interesse venatorio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

“Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione

faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
- f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
- g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

- a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
- a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;
- b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
- b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
- c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
- d) omissis
- e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
- f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà.

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti:

- a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà;
- b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;
- c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
- d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.

2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

4. *Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”.*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Oasi di protezione.

1. La Giunta regionale istituisce le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni *dalla data di validità* del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

[1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.]

[1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.]

[1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.]

[1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.]

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il tesserino che deve riportare:

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l'invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo.

5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 16 - Calendario Venatorio.

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'ISPRA, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;
- b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell'ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, [integra] e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altresì [i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina], le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.

5. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8 è *delegata* ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

Nota all'articolo 9 e 10

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. *Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.*

3. *L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica.”.*

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediante il solo versamento della prevista tassa di concessione.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane [e del fucile,] entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
 - b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia ove è collocato l'appostamento;
 - c) residenti nella Regione;
 - d) altri che ne abbiano fatto richiesta.
6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.
9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.
11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.
1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.
 2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.
 3. Sono organi dell'Ambito:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) l'Assemblea dei soci;
 - d) il revisore dei conti.
 4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.
 5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:
 - a) *tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito;*
 - b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
 - d) *due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.*
- 5 0 bis. *Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.*
- 5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
- a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
 - c) *dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.*
- 5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.
 7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.
 8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli “habitat”, provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
- b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
- c) essere residenti in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
- d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
- e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. *Il Comitato direttivo dell'Ambito accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto.”.*

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:

- a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
- b) l'impiego dei cani da caccia;
- c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
- d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
- e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
- f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
- g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.

4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

- a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
- b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
- c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
- d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;
- e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;
- f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale. E' fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Comprensori alpini.

1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. *Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:*

- a) *tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;*
- b) *un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;*
- c) *due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- d) *un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.*

4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.

4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.

5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 35 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;
- d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall'espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell'adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.

3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e ne comunicano l'esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 38 - Tasse di concessione regionale.

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .

2. *Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione.*

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistica venatoria